

Tassazione frontalieri fuori zona

I frontalieri residenti fuori dalla fascia di frontiera

I frontalieri residenti in un comune non appartenente alla fascia di frontiera sono tenuti a dichiarare in Italia il reddito da lavoro maturato in Svizzera.

In particolare dovranno pagare l'IRPEF sulla base dell'aliquote previste dallo Stato italiano.

L'aliquota IRPEF verrà applicata sul reddito svizzero già decurtato dei contributi sociali e assicurativi ivi versati, oltre che ulteriormente decurtato di una franchigia statale di 6.700 € (L. 147/2013, alias legge di stabilità 2014). All'IRPEF lorda verrà infine detratta l'imposta alla fonte già pagata in Svizzera.

Ricordiamo che gli associati OCST potranno godere dei servizi di consulenza fiscale OCST e del CAF CISL.

L'Ufficio frontalieri OCST resta a disposizione dei gentili associati per approfondimenti.

Parere dell'Agenzia delle entrate sulla tassazione dei frontalieri che non risiedono in un comune della fascia di frontiera

Direzione Regionale della Lombardia
Ufficio Fiscalità generale
Prot. n. 904-45720/2008

OGGETTO: Interpello 904-276/2008-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212. Istanza presentata il 27/03/2008

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 15 della L n. 943 del 1978, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'istante svolge attività di lavoro **dipendente presso una società con sede in Svizzera**, a, nel Canton Ticino, recandosi **giornalmente** dall'Italia al luogo di lavoro.

Fino al 31 luglio 2007, risiedeva a Lezzeno (CO), comune facente parte della fascia di confine delimitata ai fini dell'individuazione dei lavoratori frontalieri oggetto di uno speciale trattamento tributario per i redditi di lavoro dipendente in base all'accordo con la Svizzera del 3 ottobre 1974.

A seguito dell'accordo del 21 giugno 1999 con l'Unione europea sulla libera circolazione delle persone, a partire dal 1 giugno 2007, per i cittadini degli Stati dell'Unione europea, le zone di frontiera sono soppresse e non sono più determinanti per esercitare un'attività lucrativa in Svizzera.

Tanto premesso, poichè dal 1 agosto 2007 l'interpellante si è trasferito a Lecco stabilendovi la propria residenza, chiede se debba dichiarare anche in Italia il reddito di lavoro dipendente percepito in Svizzera.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Secondo l'istante, a seguito della soppressione delle zone di frontiera, il reddito estero non deve essere dichiarato in Italia, così come non veniva dichiarato quando risiedeva a Lezzeno,

Tassazione frontalieri fuori zona

comune prima compreso nella fascia di confine con la Svizzera.

A seguito di tale soppressione, infatti, tutti i lavoratori italiani sono considerati dalla Svizzera quali frontalieri, indipendentemente dal luogo ove risiedono.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Si premette che l'articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e la Svizzera, ratificata con legge 23 dicembre 1978, n. 943, stabilisce che il regime fiscale applicabile ai redditi ricevuti in corrispettivo di un'attività dipendente dei lavoratori frontalieri è regolato dall'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine del 3 ottobre 1974, i cui articoli da 1 a 5 costituiscono parte integrante della Convenzione stessa.

Si tratta, in particolare, dell'Accordo del 3 ottobre 1974, ratificato con la legge 26 luglio 1975, n. 386.

Ai sensi dell'articolo 1 di tale accordo, i salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della remunerazione che un lavoratore frontaliere riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili solo nello Stato in cui tale attività è svolta. Tuttavia, né la Convenzione né il citato Accordo forniscono una definizione di lavoratore frontaliere. Essa, comunque, può essere ricavata dall'Accordo, in cui vengono dettate le norme in base alle quali i Cantoni svizzeri confinanti con l'Italia (dei Grigioni, del Ticino e del Vallese) versano ogni anno a beneficio dei comuni italiani di confine una parte del gettito fiscale proveniente dalla imposizione delle remunerazioni dei frontalieri italiani, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei detti cantoni.

In attuazione di tale accordo, il Ministero dell'economia e delle finanze determina, con apposito decreto, i criteri di ripartizione e utilizzazione delle compensazioni finanziarie a favore dei comuni italiani di confine. Tale decreto emanato con cadenza biennale stabilisce il criterio di ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria a favore dei comuni, formalmente individuati come *di confine*, il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 Km dalla linea di confine con l'Italia dei tre Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese.

E' evidente, pertanto, che, relativamente ai rapporti con la Svizzera, di regolazione tributaria dei redditi in questione, **la nozione di frontaliere riguarda solo i lavoratori che quotidianamente si recano dalla propria residenza, sita in un Comune prossimo al confine, nell'ambito della fascia di 20 Km dallo stesso, in uno dei suddetti Cantoni confinanti con l'Italia.**

La soppressione delle zone di frontiera con la Svizzera, avvenuta il 1 giugno 2007, allo scadere del periodo transitorio dell'Accordo del 21 giugno 1999, in vigore dal 1 giugno 2002 tra la Svizzera e la Comunità europea sulla libera circolazione delle persone, **incide sulla mobilità geografica dei frontalieri e sulla loro capacità di esercitare un'attività economica su tutto il territorio dello Stato di lavoro ma non assume rilievo ai fini del trattamento fiscale dei redditi di lavoro** dipendente prestato dai lavoratori frontalieri che continua ad essere disciplinato nei limiti e nei termini di cui al citato Accordo bilaterale del 3 ottobre 1974.

Pertanto, in riferimento all'anno di imposta 2007, l'istante non dovrà dichiarare in Italia il reddito svizzero da lavoro dipendente percepito fino al 31 luglio 2007, poiché fino a quella data risiedeva in Lezzeno (CO), comune rientrante nella fascia di confine compresa nei 20 km.

Tassazione frontalieri fuori zona

Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente percepiti dal 1 agosto 2007, invece, poiché il contribuente si è trasferito nel Comune di Lecco, e dunque al di fuori della fascia di confine in relazione alla quale trovano applicazione le disposizioni del sopra citato Accordo, si farà riferimento alla disciplina generale dettata dall'articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni conclusa fra Italia e Svizzera, ai sensi del quale il reddito di lavoro dipendente prodotto in Svizzera da un residente italiano è tassato sia in Italia che in Svizzera.

Per quanto riguarda la tassazione del reddito in Italia, si ricorda che l'art. 2, comma 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 1, comma 398 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha stabilito che per gli anni a partire dal 2003 e fino al 2007 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro (chiarimenti in merito a tale disposizione sono stati resi dall'amministrazione finanziaria con circolare 15 gennaio 2003, n. 2).

Una norma di analogo contenuto è stata, infine, introdotta per gli anni 2008, 2009 e 2010, dall'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Pertanto, ove ricorrano le condizioni prescritte dalla citata normativa, l'istante per la parte di reddito da lavoro dipendente prestato in Svizzera, percepito nel 2007 a partire dal 1 agosto e per i periodi d'imposta successivi, potrà applicare le disposizioni della normativa sopra richiamata.

Resta fermo, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 24 della suddetta Convenzione, che al soggetto residente spetta un credito per le imposte pagate all'estero, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile al predetto reddito nella proporzione in cui lo stesso concorre alla formazione del reddito complessivo. A tal fine, troverà pertanto applicazione l'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il comma 10 dello stesso articolo, in particolare, precisa che nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

I documenti citati sono consultabili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it

IL DIRIGENTE DI VERTICE TAMARA GASPARRI